

La Corte costituzionale, nel 1991, ha affermato che lo stato di non obbligo rispetto all'istruzione religiosa ha la finalità di non rendere l'insegnamento della religione cattolica equivalente e alternativo ad altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno la coscienza individuale e l'esercizio una libertà costituzionale. Siamo al massimo dell'idealismo che, rovesciandosi nella realtà materiale, produce il suo esatto contrario. In altre parole, la Corte costituzionale non obbliga il dirigente scolastico a stabilire delle materie alternative all'ora di religione, come dice il bel film di Bellocchio, perché essa è una pura scelta di coscienza. Ma, così facendo, il bambino o il giovane, anche qualora avesse raggiunto un'età più vicina alla maggiore (presumibilmente quella della ragione), si trova nella condizione di dover stare lì per forza, perché non ha altro da fare, perché non ha alternative. Questo funziona come un deterrente rispetto alla libera scelta, funziona come un incentivo alla presenza, volente o nolente, all'istruzione della religione cattolica. Questo, signor Presidente, è davvero inaccettabile, è un tonfo, una caduta, una vergogna, uno scivolamento nella pozzanghera dello Stato laico. Uno Stato laico deve garantire la propria laicità rispetto ad una istituzione religiosa, anche in un regime concordatario.

Quindi, fermo restando che sono per l'abrogazione di quella schifezza fatta dal duce e ribadita da Bettino Craxi, che grida vergogna rispetto alla libertà di coscienza religiosa per una persona moderna, fermo restando che non posso sperare di convincere la maggioranza di questo Parlamento ad accettare questo punto di vista, però, almeno, vigendo il Concordato — Santiddio — signor rappresentante del Governo, si alzi in piedi e faccia emergere la propria autonomia: dica che questi dirigenti scolastici non possono fare in modo che una maestra elementare si trasformi in una suora o in un prete, perché questo non è accettabile, non è possibile! È una vergogna per le suore e per i preti! Questo

è il punto essenziale di tutta questa roba qui, con tanto di norme e di cose che ci stanno intorno.

Il succo della questione, onorevole Tagliatela, onorevole Squeglia, è questo. Il resto è una marea di chiacchiere, sono norme sullo stato giuridico di cui possiamo discutere con un po' di pazienza, per evitare che i precari religiosi scavalchino quelli laici; ma — santo cielo! — la questione di fondo è questa qui: garantire il diritto di questo Stato di essere Stato, il suo orgoglio di non essere una istituzione religiosa, di trattare almeno alla pari con la medesima. Santo cielo, abbiamo invitato il Papa, che si è seduto su quello scranno, dobbiamo però trarne lezione!

Io non avevo nulla in contrario che il Papa venisse qui, perché penso non sia questa la questione. La questione riguarda il finanziamento alle scuole confessionali, riguarda questo disegno di legge che permette uno stato privilegiato degli insegnanti di religione cattolica, al punto che si dice a uno che può scegliere, ma, in realtà, non può scegliere, perché non ha una alternativa. Questo è il vero problema!

Naturalmente, ragioneremo sugli emendamenti, ne discuteremo nel dettaglio, se sarà possibile interverrò di nuovo, però il nocciolo del problema è questo, onorevoli colleghi. Qui sta il problema.

Vi è, poi, la condizione di questi insegnanti. Essi sono sottoposti — mi avvio rapidamente alla conclusione — a due autorità: quella che deriva dallo Stato e quella che deriva dalla Chiesa. Questo è inaccettabile. Ho affrontato la questione dal punto di vista dello studente e, secondo me, quando si parla di insegnanti, bisogna soprattutto affrontarla dal punto di vista dello studente e della sua libera scelta; ora, affrontiamola dal punto di vista degli insegnanti. Benissimo, non è accettabile che possano sopra di lui stare due ordini di autorità: la diocesi ed il provveditorato (o quel cavolo che è): lo Stato e la Chiesa, in sostanza.

Si decida: se questi devono stare dentro l'organizzazione della scuola pubblica, essi sottostanno alle decisioni e all'autorità

statale. Punto e basta. Non c'è altra discussione da fare; è consequenzialmente logico, in base ad un principio dell'autorità statale in materia di scuola pubblica: non c'è alternativa. Posso anche essere d'accordo con la curia e, personalmente, ho un bel ricordo, e non parlo per vendetta, del mio insegnante di religione cattolica, quando nei primissimi anni sessanta frequentavo la scuola media statale nell'istituto Giuseppe Parini a Milano: lui mi ha insegnato una cultura antimperialista (era il periodo della guerra di Algeria), rivelandomi le torture dell'OAS e dell'esercito francese nei confronti dei rivoluzionari e dei patrioti algerini; era il periodo del Concilio Vaticano II di Giovanni XXIII, di don Lorenzo Milani; era un altro spirito rispetto ai tempi, culturalmente tristi, di oggi; allora ci pareva un paradiso in terra. Gli do allora atto, se ci fosse ancora e mi stesse ascoltando, che, in parte, se sono ora qui, lo devo anche a lui.

Ma non c'entra nulla con l'imporre ciò in maniera subdola, attraverso il non obbligo dell'obbligo di un'alternativa dell'istruzione religiosa cattolica; il fatto che essa abbia rappresentato, anche per la storia dei marxisti, di persone di sinistra, un contributo all'incremento della loro coscienza individuale non autorizza, lo dico ai colleghi del centrosinistra ovviamente, una tolleranza rispetto ai principi dell'autorità e della laicità dello Stato nella materia che per esso è fondamentale: quella dell'istruzione pubblica e dell'educazione delle giovani generazioni.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo –
A.C. 2480)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Tagliatela.

MARCELLO TAGLIALATELA, *Relatore*. Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Presidente, anche il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia (3381) (ore 16,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.

**(Discussione sulle linee generali –
A.C. 3381)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Gironda Veraldi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, questo decreto legge, che prevede la soppressione dei tribunali delle acque, è quanto mai anacronistico in un periodo come questo in cui le acque, purtroppo, ci stanno interessando dolorosamente e drasticamente; se si potesse adottare un decreto-legge per

motivi d'urgenza che disciplinasse anche i poteri di chi queste acque, purtroppo, sta riversando...

PRESIDENTE. Diciamo che questo sarebbe un po' esagerato. Ci prenderemmo un potere...

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Dico « se ciò fosse possibile »; ma, purtroppo, non è possibile: la natura è più forte di tutti e le sue leggi sono invincibili. Cerchiamo di rimanere alla realtà giudiziaria.

Il decreto-legge oggetto del disegno di legge di conversione in esame, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, si propone di fronteggiare alcune delle specifiche emergenze nell'ambito di materie di competenza del Ministero della giustizia.

Il provvedimento, così come modificato dall'approvazione di alcuni emendamenti in Commissione giustizia, si compone di nove articoli, suddivisi in cinque capi, che dispongono interventi relativi all'abolizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche (capo I, articoli 1 - 4); alla collocazione fuori ruolo organico di magistrati (non si tratta più di materia attinente alle acque - capo II, articolo 5); ai criteri di corresponsione delle indennità ai giudici di pace in materia penale (capo III, articolo 6); al funzionamento della giunta speciale per le espropriazioni presso la corte di appello di Napoli (capo IV, articolo 7); alla copertura finanziaria.

Come si è detto, il capo I dispone la soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche e, contestualmente, attribuisce le relative competenze al giudice ordinario (tribunali e corti d'appello), per le controversie relative a diritti soggettivi, e al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), per quelle inerenti interessi legittimi.

La necessità ed urgenza che giustificerebbe non solo la soppressione di tali organi giudiziari, ma anche la scelta effettuata dal Governo di utilizzare lo stru-

mento normativo della decretazione d'urgenza, deriverebbe, secondo quanto evidenziato dalla relazione di accompagnamento, dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 305 e 353 del luglio 2002. La prima ha giudicato incostituzionali gli articoli 139 e 143, terzo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nella parte in cui non prevedono la nomina di uno o più supplenti nell'ipotesi di astensione di uno dei componenti titolari. La seconda sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della composizione dei tribunali regionali relativamente alla partecipazione al collegio giudicante di uno dei tre tecnici, già funzionari del genio civile. Nella relazione si legge espressamente che « Tali pronunce di incostituzionalità, unitamente alla considerazione di scarsa compatibilità tra i principi che reggono il giudizio in materia di acque e quelli in materia processuale sanciti dalla Costituzione (...), impongono il presente intervento normativo che si propone di sopprimere i citati organi giurisdizionali e di attribuire al giudice ordinario (tribunali e corti d'appello) le cause relative a diritti ed al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi in tema di acque. »

L'esigenza di riportare l'attuale contenzioso davanti al giudice naturalmente competente sarebbe giustificata anche dall'incostituzionalità delle norme che regolano la procedura prevista per i procedimenti innanzi al tribunale regionale delle acque ed al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Sono costretto ad infastidirvi enunciando tutto ciò che prevede nel dettaglio questo decreto-legge; a mio avviso sarebbe bastato dire che la normativa in questione è obsoleta, superata dal tempo: risalente al 1933, essa ha un'esistenza trentennale ormai incompatibile con lo sviluppo registrato in tutti i campi.

Nel dettaglio del provvedimento, l'articolo 1 dispone la soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del

tribunale superiore delle acque pubbliche, stabilendo contestualmente l'abrogazione delle relative fonti normative.

L'articolo 2 attribuisce al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, ed operante in composizione collegiale, la cognizione delle controversie in materia di diritti soggettivi già di competenza dei tribunali regionali delle acque a norma dell'articolo 140 del regio decreto n. 1775 del 1933. Le controversie aventi ad oggetto la lesione di interessi legittimi — già attribuite ai tribunali regionali delle acque pubbliche a norma dell'articolo 143 del citato regio decreto — sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di ricorso per Cassazione.

L'articolo 3 del decreto-legge dispone la soppressione del posto di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione.

La relazione governativa rileva, in proposito, che l'istituzione di un secondo posto di presidente aggiunto permetterà di razionalizzare la distribuzione delle competenze tra il ramo civile e quello penale. Anche l'organico del personale amministrativo del tribunale superiore delle acque pubbliche viene aggregato a quello della Corte di cassazione e sono fatti salvi i diritti dei dipendenti trasferiti. Si prevede, infine, che, nelle more della soppressione del tribunale superiore delle acque pubbliche, le funzioni di presidente siano esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

L'articolo 4 detta norme di natura transitoria per il passaggio dal vecchio al nuovo regime. Si prevede, inoltre, che agli interessati compete, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di riassumere dinanzi ai giudici ordinari o amministrativi individuati dall'articolo 2 le cause pendenti presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche e i tribunali regionali delle acque pubbliche. L'inutile decorso del termine deter-

mina l'estinzione del procedimento. Resta, ovviamente, ferma la validità degli atti processuali compiuti.

Il capo II ha per oggetto la collocazione fuori ruolo organico dei magistrati. In particolare, l'articolo 5 prevede che, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, fino al 30 giugno 2004, il numero dei magistrati fuori ruolo destinati al Ministero sia elevato di 12 unità, passando da 50 a 62. Finalità dell'intervento è quella di garantire il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in adempimento degli obblighi comunitari.

Il capo III del decreto-legge interviene sulle indennità spettanti al giudice di pace penale. Si ricorda, in proposito, che con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono state attribuite al giudice onorario limitate competenze anche in campo penale; a differenza che nel settore civile, non esistono, tuttavia, disposizioni normative primarie che riconoscano al giudice onorario specifiche indennità a fronte dell'emissione di provvedimenti, comunque rilevanti, ma che non definiscano il processo penale.

In conformità di quanto previsto nell'ordine del giorno Bertolini n. 9/3290/2, accolto dal Governo nella recente seduta del 5 novembre 2002 della Camera dei deputati e sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione, l'articolo 6 del decreto-legge, aggiungendo il comma 3-ter all'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, individua una serie di provvedimenti del giudice di pace in materia penale, la cui emissione comporta la corresponsione di una indennità; il relativo importo, pari a quanto riconosciuto, in ambito civile, per ciascun decreto ingiuntivo, è fissato in 10,33 euro. L'individuazione di questi provvedimenti è quanto mai opportuna, al fine di contenere le richieste entro limiti già determinati, onde evitare — come purtroppo sembra sia avvenuto in qualche sede giudiziaria, laddove si usa la fantasia più del necessario — liquidazioni enormi.

Le disposizioni del capo IV del decreto-legge, costituito dal solo articolo 7, mirano

a garantire il funzionamento della giunta speciale per le espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli.

Si tratta di un organo di giurisdizione competente per le determinazioni in via contenziosa delle indennità per le espropriazioni relative a beni immobili siti nel territorio del comune di Napoli per le quali siano applicabili le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885, concernente il risanamento della città di Napoli.

Con la sentenza n. 393 del 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la composizione della giunta, in quanto si prevede che ne faccia parte l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato, in contrasto con i principi di imparzialità e indipendenza della giurisdizione.

Tale contrasto deriva, secondo la Corte, dal fatto che proprio l'ufficio tecnico erariale partecipa al procedimento amministrativo di stima degli immobili da espropriare fornendo una valutazione normalmente adottata come base dell'indennità di espropriazione offerta dall'amministrazione, indennità che costituisce oggetto del giudizio della giunta speciale.

Ora, per rimediare alla paralisi dei giudizi ancora da definire presso la giunta, conseguente alla citata pronuncia di incostituzionalità, e garantirne il funzionamento fino alla soppressione dell'organo, l'articolo 7 del decreto-legge in esame interviene sulla composizione della componente non togata della giunta. La norma prevede che il presidente della corte d'appello di Napoli nomini come membri del collegio due ingegneri particolarmente esperti in materia (comma 1). Sempre al presidente spetta, poi, la nomina dei tre membri supplenti in caso di assenza o impedimento dei titolari (comma 2) ed è infine confermata, dal comma 3 dell'articolo 7, la durata in carica biennale dei componenti la giunta e la loro possibile permanenza in carica.

L'articolo 8 detta disposizioni sulla copertura finanziaria del provvedimento, mentre, l'articolo 9 riguarda, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

Ritengo di aver detto tutto anche se per me è più faticoso leggere che parlare all'impronta. Purtroppo, bisogna sacrificare le abitudini quando vi sono esigenze di completezza davanti all'organo parlamentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Signor Presidente, la relazione è stata assolutamente esaustiva, dunque non ritornerò sulle singole questioni.

Il decreto-legge in esame ha ad oggetto misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia. Non mi dilungherò sull'uso e sull'abuso della decretazione d'urgenza nel corso della nostra Repubblica. Certo è che, per quanto concerne l'amministrazione della giustizia in materia di acque pubbliche, la Corte costituzionale ha rilevato due piccole questioni. Gli articoli dichiarati incostituzionali non prevedevano la nomina di uno o più supplenti nell'ipotesi di astensione, ricusazione o legittimo impedimento di uno dei componenti titolari. La seconda sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della composizione dei tribunali regionali relativamente alla partecipazione al collegio giudicante di uno dei tre tecnici già funzionari del genio civile.

Tali tribunali hanno amministrato, comunque, in materia di acque pubbliche la giustizia in Italia. È come paragonare tali tribunali a persone che non hanno i calzini o le scarpe adatte: si è deciso di abolirli completamente e ciò attraverso un decreto-legge. L'urgenza in ordine a questo primo punto era quella di rimediare alla disfunzione. Il decreto-legge, a mio avviso, aveva una sua ragione di essere adottato: eliminare il problema dei sup-

plenti e della partecipazione al collegio giudicante di uno dei tre tecnici già funzionari del genio civile. Però, non mi sembra che tale soluzione fosse contenuta nelle sentenze della Corte costituzionale o che da tali sentenze derivasse l'urgenza di abolire completamente i tribunali delle acque pubbliche.

Ritengo che ciò dovrebbe essere oggetto di un apposito disegno di legge, non di un decreto-legge. Infatti, quella di abolire i tribunali regionali ed il tribunale superiore delle acque pubbliche è una scelta in materia di amministrazione della giustizia che richiede un confronto, un ripensamento ed un approfondimento propri di un iter parlamentare normale, non di una decretazione d'urgenza.

Quindi, la prima questione riguarda certamente il tema dell'uso della decretazione d'urgenza.

Entrando invece nel merito del provvedimento, credo che questo sia stato giustificato dal fatto che probabilmente la mole di lavoro per i giudici dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque non fosse così grande da giustificare l'esclusiva competenza (e quindi l'esistenza di un tribunale speciale).

Tuttavia, con riferimento ad un'altra materia (la giustizia minorile), il Governo ha presentato un disegno di legge, optando per una soluzione — peraltro non condivisa ed infatti è in corso un approfondimento in Commissione —, in base alla quale i tribunali minori, pur venendo meno, mantengono la competenza in materia penale, laddove la competenza in materia civile e amministrativa viene trasferita ai tribunali ordinari. In quel caso si è detto inoltre che i giudici dei tribunali dei minori, assegnati ai tribunali ordinari, con riferimento alla competenza sulle questioni relative ai minori in materia civile e amministrativa, hanno la possibilità di occuparsene prioritariamente rispetto agli altri giudici; ciò proprio in virtù di una loro specifica competenza acquisita sul campo.

Allora, tornando alla nostra materia, i giudici dei tribunali regionali e di quello superiore delle acque hanno anch'essi una

competenza acquisita sul campo e d'altronde se all'epoca si è pensato di istituire dei tribunali speciali (regionali e superiore) in materia di acque, era proprio perché si riteneva che la materia richiedesse una sorta di tecnicismo e comunque una preparazione specifica. Ebbene rispetto a questo dato, mi sembra che in questo decreto-legge manchi — fermo restando il fatto che non avrebbe dovuto essere utilizzato lo strumento della decretazione d'urgenza — la previsione che questi giudici (trasferiti in questo caso in Cassazione) possano supportare lo svolgimento del lavoro per il quale essi hanno ormai acquisito una specializzazione sul campo. Non viene infatti previsto che tali giudici possano, pur all'interno dei tribunali ordinari, occuparsi ancora della materia delle acque. Se ciò fosse stato stabilito, lo sarebbe stato soprattutto nell'interesse dei cittadini, i quali solo così avrebbero avuto la garanzia di essere giudicati da magistrati competenti in materia e non da persone che di quella materia non ne fanno nulla, trattandosi di una materia molto tecnica.

Quindi anche sotto il profilo del merito, non credo che l'abolizione di questi tribunali speciali sia una grande operazione, considerando anche quello che significa l'acqua, il sistema dell'acqua e le novità legislative in tale materia. Semmai (qualora fosse ritenuto esiguo il loro carico di lavoro), si poteva tranquillamente attribuire a tali tribunali speciali la competenza su materie altrettanto tecniche, nel senso che i tribunali regionali e quello superiore delle acque avrebbero potuto continuare a svolgere il loro ruolo e in aggiunta avrebbero potuto vedersi riconosciuta la competenza su altre materie di tipo tecnico, che proprio per la loro preparazione e per la competenza acquisita sul campo potevano svolgere in maniera ottimale, rendendo così un servizio ai cittadini (che è poi quello che i cittadini si aspettano: essere giudicati da persone che su specifiche materie abbiano una specifica competenza).

Anche sotto il profilo riguardante i giudici di pace, rilevo soprattutto l'aspetto

dell'utilizzo della decretazione d'urgenza, anche perché nel merito mi sembra che i giudici di pace — sempre ovviamente nell'ottica di una riforma più complessiva della giustizia e non con provvedimenti d'urgenza — avrebbero dovuto avere un riconoscimento anche in materia penale, vista la nuova attribuzione; mi sembra infatti che questo sia un aspetto comunque necessario e certamente condivisibile.

Senza scendere nei particolari, sull'aumento dei magistrati fuori organico evito ogni commento, in quanto in quest'aula ho sentito molte dichiarazioni che facevano riferimento ad atti straordinari volti a distogliere i giudici dai loro compiti e così via. Mi rimetto all'intelligenza di tutti per verificare se le affermazioni rese non contraddicano, in modo eccessivamente stridente, le scelte politiche contenute in queste norme recanti misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.

Vorrei concludere evidenziando che la nostra contrarietà deriva dalla forma e dallo strumento giuridico utilizzato. Siamo contrari perché si continua ad immaginare che, in tema di amministrazione della giustizia, dicendo di voler tamponare piccole falle, in effetti poi si pongono in essere colpi che stravolgono il sistema giudiziario italiano; per tale motivo la nostra contrarietà è piena!

Ferme restando alcune questioni attraverso le quali si è fornita risposta ad esigenze ovvie, il tema vero che resta in piedi è il seguente: l'amministrazione della giustizia non può essere disciplinata in questa maniera, occorre un'idea complessiva, occorrono disegni di legge che consentano il confronto e non misure di questo genere che, proprio perché urgenti o dichiarate tali, con un contenuto molto più ampio rispetto alla singola questione, rischiano di rendere poco intellegibile il sistema di riforma che si ha in mente, limitando in tal modo il Parlamento nella sua capacità di fornire il proprio contributo in un confronto chiaro e sereno. Siamo consapevoli che la giustizia non appartiene a nessuno, ma deve rappresentare una questione di tutti, vissuta nell'ambito di un confronto leale e serio su

proposte complessive di riforma. Attraverso questo provvedimento non vi è la possibilità di realizzare ciò in quanto, appunto, non vi è la possibilità di un confronto serio, leale e costruttivo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tarditi. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI. Come ha già illustrato ampiamente il relatore, il provvedimento in esame interviene su diversi temi di competenza del Ministero della giustizia, al fine di fronteggiare alcune specifiche emergenze relative all'amministrazione della stessa.

Nel corso dell'esame in sede referente le questioni sulle quali la Commissione si è maggiormente soffermata sono state due: la cognizione delle controversie attualmente di competenza dei tribunali regionali delle acque, che il decreto in esame sopprime, e l'indennità dei giudici di pace in materia penale.

Per quanto riguarda la prima questione, ricordo preliminarmente che le cause attualmente iscritte a ruolo in ordine a queste specifiche controversie sono circa 600, quindi appare anacronistico mantenere in piedi una struttura giudiziaria per un numero così esiguo di cause. Dunque, l'articolo 2 del provvedimento in esame attribuisce al tribunale ordinario, con sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente e operante in composizione collegiale, la cognizione delle controversie in materia di diritti soggettivi, mentre quelle che hanno per oggetto la lesione di interessi legittimi sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo.

A parte ogni questione relativa all'opportunità di sopprimere con decreto-legge i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il tribunale superiore delle acque pubbliche, dal dibattito in Commissione è emersa chiaramente l'esigenza di assicurare razionalità alla cosiddetta geografia giudiziaria, affinché la ripartizione sul territorio degli uffici giudiziari sia tale da garantire a tutti i cittadini un'amministrazione della giustizia che non sia distante e, in alcuni casi, di fatto irraggiungibile.

Nel caso del decreto-legge in esame, la scelta del Governo di attribuire la cognizione delle controversie in materia di diritti soggettivi ai tribunali ordinari, che hanno sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, anziché a quelli territorialmente competenti, potrebbe sembrare essere ispirata da un principio di accentramento degli uffici giudiziari che sicuramente non avvicina il cittadino al « servizio giustizia », che — è bene sottolinearlo — rappresenta l'obiettivo al quale il legislatore deve tendere ogni qual volta pone mano alla geografia giudiziaria. In realtà, a ben vedere, nel caso in esame, non ci troviamo dinanzi ad un'operazione di accentramento delle competenze, in quanto gli uffici competenti in materia di acque pubbliche passano da otto — tanti sono i tribunali regionali delle acque pubbliche — a ventinove — quanti sono i tribunali ordinari aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello. Pertanto, il decreto-legge opera, rispetto alla normativa vigente, un decentramento. È, inoltre, da rilevare che la particolarità delle questioni attualmente attribuite ai tribunali delle acque è tale da sconsigliare un eccessivo decentramento delle relative competenze che porterebbe, tra l'altro, un ulteriore aggravio di lavoro per i tribunali più piccoli, che già soffrono di carenze di strutture e di personale. Per tali ragioni, ritengo che la scelta compiuta dal Governo con il decreto-legge in esame possa essere condivisa, pur ribadendo — anche a titolo personale — una ferma contrarietà ad ogni tentativo di accentramento territoriale dell'amministrazione della giustizia.

Altra questione di rilievo oggetto del decreto-legge in esame è quella relativa alle indennità spettanti al giudice di pace in materia penale.

Come ha ricordato il relatore, il Governo ha accolto il 5 novembre scorso un ordine del giorno sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione, che impegna il Governo ad avviare ogni iniziativa di propria competenza, affinché, quanto prima, si riveda la normativa riguardante le indennità da corrispondere ai

giudici di pace in materia penale, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e alle modalità di assegnazione dei procedimenti. L'esigenza di modificare l'attuale normativa è nata dalla constatazione che i giudici di pace che esercitano le funzioni giudiziarie in materia penale attualmente percepiscono indennità non commisurate alla varietà dei provvedimenti espressamente indicati dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per cui non è raro il caso che la remunerazione da essi percepita non corrisponda all'effettivo impegno dai medesimi sostenuto per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla legge.

L'articolo 6 del decreto-legge, accogliendo almeno in parte il citato ordine del giorno e aggiungendo il comma 3-ter all'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, individua una serie di provvedimenti del giudice di pace penale, la cui emissione dà diritto alla corresponsione di un'indennità; il relativo importo, pari a quanto riconosciuto, in ambito civile, per ciascun decreto ingiuntivo, è fissato in 10,33 euro. Pertanto, il decreto-legge opera una scelta che è sicuramente da condividere, in quanto rappresenta un primo passo verso una nuova disciplina delle indennità dei giudici di pace che tiene conto della peculiarità dei diversi provvedimenti da loro assunti. È tuttavia opportuno sottolineare la necessità di una riforma dell'intera disciplina delle remunerazioni della magistratura onoraria che assicuri, da un lato, una diretta corrispondenza tra l'impegno sostenuto e la correlativa remunerazione e, dall'altro, il superamento delle disuguaglianze, spesso ingiustificate, che attualmente si registrano tra diversi giudici di pace in ordine alle loro retribuzioni. Si potrebbe, ad esempio, prevedere una quota minima di retribuzione uguale per tutti i giudici di pace, da incrementare eventualmente, caso per caso, a fronte di particolari impegni che tali giudici debbano sostenere per esercitare le funzioni ad essi attribuite.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che da parte nostra, forza di opposizione chiamata a discutere di una sorta di decreto-legge *omnibus* in materia di organizzazione giudiziaria, corra in primo luogo l'obbligo di denunciare due aspetti di metodo, prima di affrontare le non poche e rilevanti questioni di merito. La prima questione di metodo è che, senza nulla togliere alla cortese presenza in aula dei sottosegretari, noi dobbiamo affrontare e siamo chiamati ad affrontare, in pochissimi giorni e in pochissime ore, la discussione su rilevanti proposte normative del Governo e su questo ci è impedito ciò che le dinamiche parlamentari imporrebbero, vale a dire un confronto con il Governo stesso. In altri termini, abbiamo un decreto-legge che contiene una serie di interventi e su questo l'interlocuzione politica e parlamentare è stata pressoché nulla. Oggi che avremmo la possibilità di discettare, di discutere e di confrontarci con il Governo non possiamo farlo perché non c'è un rappresentante del Ministero della giustizia. Ed allora parliamo ai cortesissimi e valenti funzionari della Camera che riportano fedelmente il nostro pensiero, parliamo al relatore e parliamo ai pochi colleghi che vogliono ascoltarci. Ma questa ci sembra una questione di metodo rilevante e la sottolineiamo.

Riguardo alla seconda questione di metodo, è la seconda volta in pochi giorni che la Commissione giustizia viene chiamata a pronunciarsi su un decreto-legge su proposta del ministro Castelli, ovviamente adottato dal Governo. Oggi possiamo avere davanti a noi il quadro delle politiche del diritto sin qui promosse dal ministro Castelli e dal Governo Berlusconi e al riguardo osserviamo e rileviamo che il Parlamento è stato chiamato ad approvare tutte quelle leggi di cui il paese ed i giornali hanno ampiamente discusso (possiamo dire, la parte più nota e conosciuta); oltre a quello, in questi primi 15 mesi della legislatura siamo stati chiamati ad

approvare la norma proposita con decretazione d'urgenza che assicurava la scorta al ministro prestata dagli agenti della polizia: di questo abbiamo discusso. Oggi ci troviamo davanti un ennesimo decreto-legge con il quale ci viene proposto, ad esempio, un intervento urgente sulla giunta per le espropriazioni della città di Napoli. Questi sono i contenuti delle politiche giudiziarie e delle politiche del diritto con le quali ci stiamo confrontando in questi mesi. In epoche passate, sei o sette anni fa, nei primi 15 mesi della legislatura noi avevamo portato alla discussione del Parlamento materie riguardanti il giudice unico di primo grado, la depenalizzazione, la competenza penale del giudice di pace, la riforma della giustizia amministrativa: insomma, questo lo cito anche per fare i giusti confronti.

Ripeto, al di là della modestia della materia, troviamo inaccettabile che tutto ciò ci venga propinato con decreto-legge e ci sia impedito il necessario approfondimento. Riguardo a ciò penso non tanto — evidentemente — alla giunta per le espropriazioni, prevista da un'antica legge nell'ambito della città di Napoli, ma al primo capo del decreto-legge che sopprime dal nostro ordinamento il tribunale superiore delle acque pubbliche: anche in questo caso mi pare stridente l'inadeguatezza del metodo. In altri termini, il ministro della giustizia presenta al Parlamento una sua proposta, attraverso la quale ritiene di dover ormai sostenere l'inutilità del tribunale superiore delle acque pubbliche e dei tribunali regionali delle acque pubbliche e ne propone *tout court* la soppressione. Ebbene, è possibile, è ragionevole, è opportuno che il Governo sopprima un istituto comunque importante e significativo dell'organizzazione giudiziaria del nostro paese con un decreto-legge? Il relatore ha ribadito in aula che il tribunale superiore delle acque pubbliche è un istituto obsoleto che giudica annualmente cinquecento o seicento cause e che non si vede la ragione per il mantenimento di questa struttura, di questa componente dell'ordinamento giudiziario. Noi, come forze di opposizione, replichiamo che anche se

questo è vero — e vedremo che parzialmente è vero — non giustifica affatto il ricorso alla decretazione d'urgenza. Ciò, per la semplice ragione che, in relazione all'istituto del tribunale superiore delle acque pubbliche, si impone una discussione politica, oltre che tecnica e giuridica. Ebbene, noi come forza di opposizione condividiamo, ad esempio, l'analisi ed il giudizio che, verosimilmente, il tribunale superiore delle acque pubbliche debba essere eliminato dal nostro sistema. Non condividiamo, però, il modo con il quale questa cassazione viene consumata.

Signor Presidente, colleghi, il tribunale superiore delle acque pubbliche è un istituto che è stato disciplinato all'epoca del fascismo. Noi come forza politica siamo antifascisti e su quel periodo della nostra storia esprimiamo un giudizio molto severo. Comunque, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario al fascismo vanno riconosciuti due meriti notevoli come l'istituzione del tribunale per i minorenni — voluta da giuristi del regime, ma che sapevano ciò di cui stavano parlando — e del tribunale superiore delle acque pubbliche. Sul piano culturale, giuridico e politico dovremmo interrogarci se quelle esigenze del tempo passato siano ancora attuali e se la risposta che fu data allora abbia ancora oggi validità. La risposta al primo quesito è che le esigenze sono ancora attuali, mentre per quanto riguarda il secondo quesito probabilmente è necessario un intervento riformatore rispetto all'istituto, al tribunale e al giudice che deve affrontare quelle questioni. Il tribunale superiore delle acque pubbliche ha sempre affrontato questioni relevantissime sotto l'aspetto economico e giuridico, con la caratterizzazione che le questioni giuridiche hanno sempre avuto una strettissima connessione con le questioni tecniche. Queste ultime sono questioni che sfuggono alla conoscenza del giudice, appartenendo all'ambito di conoscenza di una componente tecnica che, nel tribunale superiore, è presente attraverso giudici laici e non togati. Pertanto, perché non ci convince la soluzione proposta dal decreto-legge? Perché non è stata discussa e

perché si tratta di una soluzione molto approssimativa che evidenzia la povertà di visione politica e di capacità di Governo.

Queste materie producono un contenzioso qualitativamente importante, anche se quantitativamente limitato. Ciò significa che il principio della specializzazione (peraltro si va affermando nell'ambito di tutta la giurisdizione) deve essere preservato dal legislatore che intende riformare la materia. Ciò significa, altresì, che la materia, anche se sottratta ad un tribunale specializzato, deve rimanere nell'ambito di una cognizione comunque specializzata e ciò non è previsto nel decreto-legge e nella soluzione proposta dal Governo.

Questo è il motivo per cui noi, al di là del modesto emendamento di non grande rilievo politico, ci opporremo alla soppressione del tribunale superiore delle acque pubbliche e dei tribunali regionali. Ci opporremo giacché l'intervento riformatore ci appare mal concepito, mal articolato e mal scritto e, quindi, destinato ad un cattivo approdo.

Vi è un'altra parte del decreto-legge sulla quale avremmo desiderato e gradito, in questa sede, l'interlocuzione quanto meno con un sottosegretario ed, in sede più propria, una discussione approfondita con tutti i colleghi della Commissione giustizia. Mi riferisco a quella che contempla un intervento incisivo ed importante sulla legge istitutiva della figura del giudice di pace in merito alla quale, peraltro, vi è stato un importante intervento riformatore nel corso della passata legislatura. Nella scorsa legislatura, il Parlamento riqualficò la figura del giudice onorario e ritenne di doverla meglio compensare per renderne più appetibile il ruolo e la funzione, per allargare la platea dei possibili giudici di pace e per operare una selezione più adeguata alla funzione del ruolo del giudice onorario stesso.

Oggi si dice apoditticamente, mi sia concesso, che i giudici di pace guadagnano troppo. Noi intervenimmo perché guadagnavano poco e ritenemmo di dover rivedere i compensi da assegnare ai giudici di pace per le ragioni politiche che ho appena tratteggiato.

L'assunto del Governo è apodittico – lo ripeto – giacché non vi sono elementi, non ci sono state fornite notizie, manca un monitoraggio in forza del quale valutare la fondatezza del presupposto di fatto che giustificerebbe l'intervento del Governo medesimo. Né ciò è possibile farlo – atteso appunto lo strumento del decreto-legge – in Commissione perché, in tempi brevissimi, siamo stati chiamati ad esaminare tale disciplina affrontata con il decreto-legge in discussione.

Per la serietà della nostra posizione abbiamo cercato, pur nel brevissimo tempo che ci è stato messo a disposizione, di acquisire qualche informazione, ma le informazioni a nostra disposizione sono assolutamente in controtendenza, in contrasto, in contraddizione rispetto a quelle che ci fornisce il Governo che giustificerebbero il taglio massiccio operato rispetto alla remunerazione dei decreti di attivazione assunti ed adottati dai giudici di pace.

Nel 2001 infatti i giudici di pace hanno definito 662.613 processi, di cui 412.355 con sentenze. Tradotto in compensi, si arriva ad un compenso netto di 785 euro mensili per ciascun giudice di pace.

A parte le sentenze, ciascun giudice emette 85 decreti ingiuntivi in un anno, che portano nelle tasche del magistrato 526 euro all'anno e 43,90 euro al mese. Per arrivare a definire il trattamento dei giudici di pace vanno poi considerate le indennità mensili lorde, (un massimo di 11 mensilità), pari a 258 euro e all'indennità di udienza pari a 36 euro mensili.

Peraltro, questi sono dati medi rispetto ai giudici di pace esistenti sul territorio. Tuttavia, le somme non sono state ugualmente ripartite in tutta Italia: la punta massima riferita al netto per il 2001 si è realizzata nel distretto di Napoli, con 1214 euro al mese per ogni giudice di pace; meno fortunati sono invece i colleghi di Caltanissetta con una media di 523 euro al mese. Vi sono stati dei trattamenti consistenti ma questi, secondo i giudici di pace in servizio, sono limitati al periodo agosto-settembre 2002 e sono dovute ad una liquidazione *una tantum* per il periodo

precedente. Tutto ciò comunque ha riguardato pochi giudici: si tratta, insomma, di un fatto episodico ed anomalo.

Serietà di legislatore imporrebbe che questi dati, peraltro con un minimo di analisi, venissero forniti al Parlamento e alle Commissioni, prima di intervenire sul tema normativo per modificare in *peius* la situazione reddituale dei giudici onorari, che tanto stanno meritando sul campo – per inciso, l'istituto del giudice di pace è l'istituto che sta fornendo l'aiuto maggiore nel superamento della crisi strutturale del sistema giudiziario del nostro paese –; serietà quindi imporrebbe un'analisi dei dati ed imporrebbe al Governo di fornire il suo punto di vista non attraverso apodittiche affermazioni – i giudici di pace guadagnano di più dei giudici togati – ma con dati di fatto per verificare la questione nei suoi esatti termini e per operare quelle scelte legislative adeguate a risolvere, se questioni ci sono, le problematiche in esame.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione: il Governo ha presentato in Commissione un emendamento al decreto-legge, inserendo una nuova materia nell'ambito del decreto-legge stesso. Si tratta di una materia che atteneva ad una nuova regolamentazione ordinamentale dei magistrati di tribunale e dei magistrati di appello applicati alla Cassazione. Noi abbiamo protestato e, a seguito di tali proteste, il Governo ha ritirato l'emendamento che, peraltro, temiamo possa essere presentato nuovamente nelle prossime ore. È un malvezzo, un comportamento ormai noto, non c'è da stupirsi di nulla dopo l'approvazione della legge Cirami, figuriamoci se possiamo preoccuparci per un emendamento presentato all'ultima ora, con il quale si fa un grazioso regalo a cinque o sei magistrati che oggi lavorano con il grado di magistrato di corte d'appello presso la Cassazione, per promuoverli in massa, illustre relatore.

Questo era, in effetti, il senso dell'emendamento: ci sono evidentemente cinque o sei amici di qualche direttore generale del ministero, che, petulanti, stanno chiedendo di fare carriera in que-

sto modo e, conoscendo la generosità del ministro Castelli e quella di alcuni suoi direttori generali, noi ci aspettiamo che venga consumata questa piccola, ennesima ingiustizia ed iniquità nel nostro lavoro. Una strumentalizzazione, l'ennesima, del Parlamento e della sua altissima funzione.

Purtroppo non possiamo rivolgerci ai rappresentanti del Ministero della giustizia; possiamo rivolgerci ai rappresentanti autorevoli del Governo, i quali hanno qualche ragione per opporre la loro mancanza di conoscenza rispetto alle questioni che sto ponendo. È comunque grave — e lo dico ai sottosegretari presenti — che non vi sia qualche loro collega del palazzo di via Arenula che venga a dar conto al Parlamento non di qualcosa che non esiste, ma di un decreto-legge che è all'esame della Camera e di un possibile emendamento in relazione al quale noi sappiamo che in via Arenula stanno alacremente lavorando.

Se l'emendamento sarà presentato — e noi chiediamo ai cortesi sottosegretari presenti di farsi portavoce di questa nostra posizione politica —, la nostra battaglia sarà durissima, come durissima sarà anche la nostra azione di denuncia. L'emendamento dovrebbe peraltro essere dichiarato inammissibile per estraneità di materia, ma, come osservavo poc'anzi, attese le esperienze parlamentari di questi quindici mesi, noi temiamo di tutti e di tutto.

Abbiamo presentato degli emendamenti per i quali ci batteremo, soprattutto per quelli che meglio corrispondono alla posizione politica e culturale che abbiamo cercato di illustrare sin qui. Si tratta di emendamenti soppressivi di intere parti del provvedimento; le ragioni di questi emendamenti le abbiamo espresse. Adesso attendiamo magari un atteggiamento ragionevole da parte del Governo, giacché sbagliare è umano, perseverare forse è qualcosa di più grave (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo*).

PRESIDENTE. L'emendamento a cui si riferiva, onorevole Bonito, è stato appena presentato. Naturalmente, deve essere sot-

toposto al vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza, come tutti gli emendamenti.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ne posso prendere visione ed eventualmente completare il mio intervento?

PRESIDENTE. Se è ammissibile, avrà modo di intervenire sull'emendamento quando verranno esaminati gli emendamenti; se non è ammissibile, userebbe del tempo che potrebbe preziosamente impiegare in altre attività.

FRANCESCO BONITO. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo —
A.C. 3381)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Gironda Veraldi.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo, sollecitato anche dagli interventi di questa sera, interverrà durante l'esame degli emendamenti, in cui illustrerò i propri, frutto dell'ampio confronto avvenuto in Commissione e possiamo assicurare che darà piena soddisfazione ai quesiti posti.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle mozioni Volontè ed altri n. 1-00080 e Castagnetti ed altri n. 1-00081 sul lavoro minorile (ore 17,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Volontè ed altri n. 1-00080 e Castagnetti ed altri n. 1-00081 sul lavoro minorile (vedi l'allegato A — Mozioni sezione 1).

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione delle mozioni è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).

Avverto che sono state altresì presentate le mozioni Mantovani ed altri n. 1-00132, Violante ed altri n. 1-00133 e Buontempo ed altri n. 1-00134 (vedi l'allegato A — Mozioni sezioni 1), che, vertendo sullo stesso argomento, verranno svolte congiuntamente.

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

È iscritto a parlare l'onorevole Squeglia, che illustrerà anche la mozione Castagnetti ed altri n. 1-00081, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

PIETRO SQUEGLIA. Signor Presidente, nel presentare la prima giornata mondiale dedicata alla lotta contro il lavoro minorile, il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ha parlato, a proposito del lavoro minorile, di una vera e propria vergogna per l'umanità.

Per l'occasione, alla stessa organizzazione internazionale è stato presentato un rapporto globale sul lavoro minorile. Secondo il rapporto, circa 352 milioni di bambini, tra i 5 ed i 14 anni, esercitano, oggi, un'attività economica di qualunque tipo. Di essi, 106 milioni sono addetti a tipi di lavoro accettabili per giovani che hanno raggiunto l'età minima di ammissione all'impiego (generalmente, 15 anni) o a lavori leggeri, quali i lavori domestici o, comunque, rientranti nel quadro della loro

educazione. Gli altri 246 milioni, invece (un minore ogni sei, tra i 5 e i 17 anni), sono sottoposti a forme di lavoro che vanno abolite, vale a dire — secondo la definizione dell'ufficio internazionale del lavoro — lavori compiuti da bambini di età inferiore all'età minima specificata dalla legislazione nazionale e dalle norme internazionali; lavori pericolosi che possono recare danno alla salute fisica, mentale o alla moralità del bambino ed, infine, lavori considerati come forme peggiori di lavoro in quanto attività di per sé repressibili, ai sensi della convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Fra i risultati più clamorosi, il rapporto segnala che circa 179 milioni di minori tra i 5 e i 17 anni (uno su otto) sono tuttora esposti alle forme peggiori di lavoro. Più precisamente, circa 111 milioni di bambini sotto i 15 anni sono costretti a lavori pericolosi dai quali dovrebbero essere immediatamente sottratti; 59 milioni di giovani, dai 15 ai 17, anch'essi sottoposti ad un lavoro pericoloso, hanno urgente necessità di una protezione e dovrebbero essere ritirati dal lavoro; 8 milioni e mezzo di bambini sono sottoposti alle forme peggiori di lavoro minorile, come la schiavitù (la schiavitù per debiti) ed altre forme di lavoro forzato come l'arruolamento in vista della partecipazione a conflitti armati, la prostituzione, la pornografia ed altre attività illecite.

Dal punto di vista della ripartizione geografica, è localizzato nella regione Asia-Pacifico il maggior numero di bambini costretti al lavoro tra i 5 ed i 14 anni (sono 127 milioni, vale a dire il 60 per cento del totale mondiale); seguono l'Africa subsahariana con 48 milioni (23 per cento), l'America latina (17,4 per cento), il Medio Oriente e l'Africa del nord con 13,4 milioni (il 6 per cento).

Le inchieste realizzate nei paesi in via di sviluppo dimostrano che la maggior parte dei bambini (ossia il 70 per cento) lavora nella produzione manifatturiera, nel commercio all'ingrosso e al dettaglio; il 7 per cento è addetto ai lavori domestici, il 4 per cento nei trasporti e nelle comu-

nicazioni ed il 3 per cento, infine, nella costruzione e nell'industria mineraria.

Indipendentemente dal settore di attività, il lavoro minorile, quasi per definizione, è associato all'economia informale, non regolamentata, che sfugge, in gran parte, al controllo delle istituzioni ufficiali, ivi compresa l'ispezione del lavoro. I *media* hanno soprattutto messo in risalto alcune categorie di bambini (bambini di strada o che lavorano per l'esportazione, bambini sfruttati come oggetti sessuali con turisti stranieri) che non costituiscono, tuttavia, la parte più importante dei bambini costretti a lavorare. Infatti, la parte più rilevante dei lavoratori minori (addirittura il 70 per cento) si registra nel settore agricolo, principalmente nelle piccole aziende familiari ma anche nelle grandi piantagioni commerciali.

Molto spesso, si continua ad associare il lavoro minorile con le forme estreme di sfruttamento che troviamo nei paesi in via di sviluppo. Invece, dobbiamo prendere atto che il problema riguarda anche i paesi industrializzati, riguarda anche il nostro paese. L'ISTAT ha rilevato che, in Italia, lavorano 144 mila ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Di questi, ben 31.500 bambini (cioè lo 0,66 per cento della popolazione giovanile nella fascia di età indicata) possono e debbono essere considerati sfruttati: 19 mila svolgono un lavoro non continuativo, mentre i restanti 12 mila svolgono un lavoro continuativo, vale a dire per almeno due ore in una giornata e almeno una volta a settimana. Secondo l'ISTAT, i più sfruttati sono i quattordicenni, i quali rappresentano il 2,74 per cento del totale.

Indubbiamente, è difficile quantificare il fenomeno del lavoro minorile in Italia; sembra certo, però, che esso è equamente distribuito sul territorio nazionale. A variare non è il numero dei bambini lavoratori presenti al nord, al centro ed al sud, ma il tipo di lavoro svolto, che è in rapporto con la situazione economica della famiglia e con il contesto sociale nel quale il minore e la famiglia vivono. Questi fattori determinano motivazioni diverse di abbandono precoce della scuola per acce-

dere al lavoro. Fondamentalmente, i bambini sono impiegati secondo tre tipologie di lavoro: occasionale, svolto in determinati periodi dell'anno; estivo o stagionale, per esempio nelle strutture turistiche ed alberghiere; continuativo, quando i minori lavorano tutto l'anno, ad esempio nella piccola impresa familiare, nell'attività di piccola e media imprenditoria.

Quest'ultimo tipo di lavoro, quello continuativo all'interno dell'impresa di famiglia, è tipico del nordest italiano, dove massiccia è la presenza di piccole e medie imprese, appunto, a conduzione familiare. La forte domanda di manodopera in alcuni settori del terziario e della piccola industria favorisce l'inserimento precoce del minore, il quale si trova ad avere una formazione professionale di basso livello, ma sicura ed immediata. In questa realtà, la scuola è addirittura ritenuta un ostacolo per l'inserimento nel mondo del lavoro: è vista come realtà chiusa, come istituzione inutile quando si è imparato a leggere e a far di conto. Da qui la considerazione che è molto meglio imparare un mestiere piuttosto che continuare gli studi.

Al sud, invece, il lavoro minorile rimanda ai lavori più disparati: baby-camerieri, impiegati nei supermercati (ovviamente, privi del permesso di lavoro e pagati pochissimo), impiegati nei laboratori dell'imitazione (nei quali si producono imitazioni di capi ed accessori di marche famose) e « muschilli » (cioè moscerini), termine con cui ci si riferisce ai bambini che la camorra sfrutta come corrieri per le sue attività criminali. Al sud, il lavoro minorile è presente, in parte, anche nel settore agricolo: i minori raccolgono i prodotti della terra, curano gli animali e fanno i garzoni.

È chiaro che il meridione è relativamente più esposto al problema del lavoro minorile perché le famiglie del sud sono anche le più povere in Italia. Nel Mezzogiorno risiedono due terzi delle famiglie povere e tre famiglie povere su quattro sono composte da almeno quattro persone (dato da considerare in connessione con quello del numero di famiglie monoreddito, che, al sud, sono ben il 58 per cento).

In breve, nel meridione esiste ancora una correlazione tra lavoro minorile e livello di reddito della famiglia (il minore lavora perché la famiglia è povera) e tra lavoro minorile ed evasione dell'obbligo scolastico (il minore lavora e, quindi, non va a scuola).

Un caso particolare è costituito dal rapporto tra i bambini e la malavita. La vicenda dei « muschilli » a Napoli è emblematica per spiegare lo sfruttamento dei bambini come veicoli innocenti di azioni criminose. Il problema si fa più complesso perché questa forma di devianza diventa, agli occhi del minore, un vero e proprio lavoro: il bambino si sente messo alla prova, inserito in un gruppo che gli riconosce il coraggio e la capacità di assumersi i rischi; inoltre, il minore acquisisce uno *status* di indipendenza economica e la possibilità di comprarsi e possedere ciò che vuole.

Altro caso particolare è quello rappresentato dai bambini extracomunitari.

Negli ultimi anni l'arrivo di un gran numero di extracomunitari ha determinato un cambiamento strutturale della società italiana: gli stranieri provenienti dai paesi poveri a volte vivono ai margini della società, alcuni sono clandestini e spesso svolgono attività di basso profilo professionale in condizioni di sfruttamento.

Per quanto riguarda lo sfruttamento del lavoro di minori, esistono organizzazioni criminali che sfruttano i bambini extracomunitari talvolta invisibili, cioè entrati illegalmente in Italia. Spesso questi ragazzi si trovano nel nostro paese addirittura sradicati dal contesto familiare. I bambini stranieri spesso sono ai semafori, fanno i lavavetri o pesanti lavori di pulizia, vendono piccoli prodotti agli angoli delle strade, nei *metro*, oppure chiedono l'elemosina. Secondo una ricerca del coordinamento studi e ricerche della Caritas, sono circa 80 mila i minori stranieri presenti in Italia e le tre comunità dove sembra particolarmente diffuso il fenomeno del lavoro minorile sono quella cinese, quella marocchina e quella rom.

Nel corso della XIII legislatura, la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera ha concluso un'indagine conoscitiva sul lavoro nero e sul lavoro minorile, nella quale si sottolineava la necessità di rimuovere le cause indirette dell'offerta di lavoro minorile e di incidere più fortemente sul fenomeno della domanda da parte dell'impresa. Nell'indagine è stato evidenziato che al trattamento del lavoro minorile si accompagnano forme di abuso più gravi ed intollerabili: dalla mancata o non adeguata retribuzione a condizioni subumane dei luoghi di lavoro, fino all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori che lavorano. È stato evidenziato che è molto limitato il numero delle aziende italiane che hanno sottoscritto protocolli con le rappresentanze sindacali per controllare che le aziende italiane ed estere, fornitrici di semilavorati, non impieghino minori nei loro processi produttivi. Iniziative del genere sono state prese da multinazionali straniere attraverso codici di autoregolamentazione aziendale, anche sotto la forte pressione di iniziative popolari per l'affermazione dei diritti umani.

Il lavoro durante l'infanzia toglie ai bambini la possibilità di avere condizioni di vita consone alla loro età nonché un'adeguata formazione scolastica e professionale e, di conseguenza, riduce nei paesi in cui è praticata la possibilità di costruire, in prospettiva per il futuro, una classe dirigente ed un corpo sociale a diffuso tasso di scolarizzazione e pienamente consapevole dei propri diritti.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, noi riteniamo di dover impegnare il Governo anzitutto a promuovere ogni utile iniziativa tendente a far crescere la sensibilizzazione collettiva nei confronti di questo fenomeno. Non bastano gli sforzi delle organizzazioni internazionali, è indispensabile un coinvolgimento di tutti sempre più progressivo, dai *media* alle parti sociali, dagli insegnanti alle famiglie, dalle istituzioni elettive ai singoli cittadini. Quando si parla di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, non ci si può limitare a riferirsi a ciò che

succede nel proprio paese, ma l'attenzione deve estendersi alla situazione del mondo. Non è sensibilizzazione sufficiente quella che, indagando sulle cifre in Italia, dimentica le tragedie enormi dell'Africa, di vaste regioni asiatiche e della stessa America del sud, perché è lì soprattutto, nella parte più povera del mondo, che bisogna lanciare la sfida di un'alleanza globale di tutti i paesi, in particolare dei paesi più ricchi, nella consapevolezza dell'alta posta in gioco che incombe sul futuro dell'umanità.

La sconfitta del lavoro minorile è un obiettivo ineludibile per tanti paesi in via di sviluppo e, nello stesso tempo, rappresenta un traguardo da cui dipende la dimensione sociale della globalizzazione. Il futuro possibile e sostenibile dell'umanità nel suo complesso, per questa ragione, deve riguardare ognuno di noi in quanto soggetto partecipe di quel futuro globale. In particolare, intendiamo impegnare il Governo a dotarsi, in tempi rapidi, degli adeguati strumenti per la rilevazione quantitativa e qualitativa del fenomeno, ad intensificare l'attività di controllo sul territorio, fornendo annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sulla situazione del lavoro minorile in Italia, a promuovere, anche ai sensi della legge n. 285 del 1997, sia a livello di Governo centrale sia a livello di enti locali, progetti specificamente mirati all'eliminazione del lavoro minorile nel nostro paese e alla rimozione delle cause che determinano l'offerta di lavoro, destinando a tali progetti adeguate risorse.

Il lavoro minorile è causa e conseguenza al tempo stesso della povertà.

Impegniamo perciò il Governo ad affrontare alle radici il tema della povertà e del disagio nel senso che, se, prima di tutto, non sono aiutate le famiglie, sarà illusorio poi pensare di poter estirpare dal lavoro bambini ed adolescenti, per restituirli al percorso educativo.

Impegniamo, inoltre, il Governo ad incentivare a livello nazionale le iniziative di accordo tra le parti sociali, finalizzate al controllo e all'eliminazione, in Italia e nel mondo, del lavoro dei bambini nei processi produttivi; ad estendere la propria

iniziativa in sede internazionale a cominciare dall'Unione europea, affinché l'Europa si doti di una carta comune contro lo sfruttamento del lavoro minorile; a promuovere un sistema di certificazioni di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile; a sostenere presso l'organizzazione internazionale del lavoro l'istituzione di un sistema di etichettatura con il relativo meccanismo di ispezione internazionale; a predisporre, infine, particolare cura ed attenzione sul versante del lavoro minorile legato al fenomeno dell'immigrazione. Sacche di povertà in tale settore potrebbero comportare tendenze negative nelle famiglie e sugli immigrati, e pericolose tentazioni sul versante dello sfruttamento del lavoro dei minori.

Signor Presidente, siamo profondamente convinti che la violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso la mortificazione del lavoro minorile, che spesso assume forme aberranti, è effettivamente, come ha detto il direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, una vergogna assolutamente intollerabile per la società globale e più umana che tutti vogliamo realizzare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantovani, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00132. Ne ha facoltà.

RAMON MANTOVANI. Signor Presidente, sono 250 milioni i bambini che lavorano. Abbiamo avuto modo di denunciare il fatto, anche in Assemblea, che tale cifra spiega come il fenomeno sia globale, soprattutto, strutturale, non un rimasuglio del sottosviluppo, o una diretta conseguenza della povertà. La dimostrazione è che nel mondo i bambini che lavorano sono quasi raddoppiati in vent'anni; e l'ulteriore e più significativa dimostrazione sta nel fatto che nei paesi OCSE, cioè nei 30 paesi più ricchi del mondo, la curva che spiega ed illustra la crescita del lavoro minorile è cresciuta quasi nello stesso modo dei paesi più poveri del mondo.

Potremmo dire, anzi, che più un paese è sviluppato, più negli ultimi 15 anni è